

## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

### ON.LE TRIBUNALE DI BOLOGNA

#### SEZ. LAVORO

#### RICORSO IN RIASSUNZIONE IN RELAZIONE A RICORSO EX ART 414 C.P.C.

#### CON DOMANDA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Nell'interesse del **Sig. Carmelo PAOLOZZA**, c.f.: PLZCML72L16A696Q, nato a Baselice (BN) il 16.07.1972 ed ivi residente alla via L. Capuano, 38/A, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'**Avv. Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, fax 0916419038, **Avv. Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, fax 0916419038, **Avv. Giovanni Rinaldi**, C.F. RNL GNN 75B05 Z112 A, PEC avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, fax 015.0992540, **Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO**, del Foro di Avellino, C.F.:PTRGZL70M66Z133F, presso il cui studio, sito in Avellino alla Via Roma n.°22, è elett.te dom.to ai fini del presente procedimento (si chiede la comunicazione e notificazione di tutte le comunicazioni e/o provvedimenti giudiziari al seguente indirizzo **pec:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it** – fax: 0825/460933);

- **Ricorrente**



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

### **CONTRO**

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BOLOGNA presso i cui uffici è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it.
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F.: 80062970373), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BOLOGNA presso i cui uffici è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: : bologna@mailcert.avvocaturastato.it.

**- Resistenti -**

### **SI PREMETTE**

Con ricorso ex art.414 c.p.c. e relativa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il deducente incardinava dinanzi all'On.le Tribunale di Benevento – Sezione Civile Lavoro e Previdenza - la relativa azione giudiziaria così esponendo in fatto ed in diritto.

*Si riporta estensivamente il ricorso introduttivo del procedimento incardinato dinanzi al Foro di Benevento*



# STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

## ON.LE TRIBUNALE DI BENEVENTO

### SEZ. LAVORO

### RICORSO EX 414 C.P.C.

### CON DOMANDA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Nell'interesse del **Sig. Carmelo PAOLOZZA**, c.f.: PLZCML72L16A696Q, nato a Baselice (BN) il 16.07.1972 ed ivi residente alla via L. Capuano, 38/A, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'**Avv. Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), fax 0916419038, **Avv. Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), fax 0916419038, **Avv. Giovanni Rinaldi**, C.F. RNL GNN 75B05 Z112 A, PEC [avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it](mailto:avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it), fax 015.0992540, **Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO**, del Foro di Avellino, C.F.:PTRGZL70M66Z133F, presso il cui studio, sito in Avellino alla Via Roma n.°22, è elett.te dom.to ai fini del presente procedimento (si chiede la comunicazione e notificazione di tutte le comunicazioni e/o provvedimenti giudiziari al seguente indirizzo **[pec:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it](mailto:pec:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it)** – fax: 0825/460933);

**- Ricorrente -**

### **CONTRO**

3. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via Alessandro Diaz, numero 11, è domiciliata per legge, indirizzo pec: **[ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)**;
4. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F.: 80062970373), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via Alessandro Diaz, numero 11, è domiciliata per legge, indirizzo pec: **[ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)**;



## **STUDIO LEGALE**

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

5. **UFFICIO SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI PIACENZA**, (C.F.: 80008710347) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via Alessandro Diaz, numero 11, è domiciliata per legge, indirizzo pec: **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**;

**- Resistenti -**

**Per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014**, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina";

**Per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Paolozza pari a 6 punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto.**

### **PREMESSE:**

Il Sig. Paolozza Carmelo presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021/2023 Personale ATA (profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico), per l'Ambito Territoriale suddetto richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 10 agosto 1991 al 9 agosto 1992, come da documento di congedo agli atti.

L'Ufficio Scolastico di riferimento provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 6,77.



# STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,60 punti.*

**Come noto, infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.**

*Lo stesso punteggio veniva confermato anche per il successivo triennio 2021-2023. A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erroneamente, il punteggio di 6,77 anziché quello dovuto in virtù della valutazione per intero del servizio militare.*

*Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi:*

## **IN DIRITTO**

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**
- II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958;**
- III. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

*La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.*



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.***

*Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "[...]*

*ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati **come servizio scolastico con la massima qualifica [...]**".*

*In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20**, ha stabilito che "[...] **il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale** del settore pubblico [...]".*

*In sostanza, ciò significa che **il servizio militare prestato** dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.***

*La giurisprudenza ha in proposito precisato che "[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]**" (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato*





## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

**non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, **“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”**.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che **“ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento, purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”**.

E ancora **“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”**.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui **“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297)**.

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze, proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.*

*La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accertare trovandosi alle armi [...]".*

*La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.*

*E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.*

### **I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.**

- **LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).**
- **LA SENTENZA N. 13889 RESA DAL TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO.**

**Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della**





## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

### **valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.**

*Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina.***

*Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.*

*Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.** Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.***

*Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.*

*Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09, 9335/2010 e, infine, con la sentenza n. 01720/22 – Consiglio di Stato Roma (sez. settima).*



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: "[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]". E, dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990**. I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la numerosa giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.*

***Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile per intero.***

*Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato con la valutazione del servizio militare per intero.*

*Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.*

*Secondo la Suprema Corte, infatti, **"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche***



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

***se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone, diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".***

*Anche il Tribunale di Messina, sez. lavoro, come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie.*

*Difatti, **con la sentenza n. 13889 del 2018**, codesto On.le Tribunale ha "Accolto il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, **relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra**".*

*Appare evidente, dunque, che sin dal momento dell'inserimento nella graduatoria terza fascia ATA, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, con la valutazione del servizio militare per intero e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.*

*La Pubblica Amministrazione, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda, avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 12,77, valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,60 punti, come risulta dalla relativa graduatoria che si allega nei tre profili. Debitamente specificando al riguardo che il Paolozza ha conseguito la licenza media, e successivamente il relativo diploma per segretario di amministrazione.*

***Domanda, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, costantemente***



## **STUDIO LEGALE**

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

***rinnovata nei trienni successivi sempre con il medesimo fine.***

### **QUANTO AI PRESUPPOSTI AFFERENTI LA FONDATEZZA DELLA DOMANDA CAUTELARE SPIEGATA**

#### **➤ SUL PERICULUM.**

**È di tutta evidenza che, nel caso in esame, sussiste anche il periculum in mora, in quanto il ricorrente, ancora disoccupato, si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al prossimo aggiornamento. Ciò con la duplice conseguenza che la mancata attribuzione del punteggio corretto al Paolozza gli preclude e gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.**

*I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.*

*Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che “nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).*

*È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**



# STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*I sottoscritti avvocati, considerato il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto, quindi, che l'elevato numero dei suddetti determina la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso che risulterebbe oltremodo pregiudizievole e costoso per il ricorrente, al fine, dunque, di provvedere, alla notifica del ricorso de quo **in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante anche l'orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessaria la chiamata in contraddittorio.*** formulano espressa

## **ISTANZA**

*Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento della Graduatoria ove è inserito il ricorrente*

## **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>), essendo materialmente impossibile effettuare la notifica secondo i modi tradizionali.**

***Per questi motivi,***

## **SI CHIEDE**

*Che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto anche con le modalità di cui innanzi,*

***In via cautelare***



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*Voglia adottare ogni atto che ritenga più opportuno per tutelare in via cautelare gli interessi del ricorrente.*

### **Nel merito**

1. **Condannare** l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella Graduatoria ATA nei relativi profili del Paolozza;
2. **Ordinare** all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Paolozza se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

*Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione.*

### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002**

**Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO dichiara che il valore della presente controversia è illimitato ma ricorrono, come da documentazione che si produce, le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.**

### **DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI**

**Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il difensore di fiducia del ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al seguente indirizzo: PEC: graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it- tel.:0825/24317; fax n. 0825/460933.**

### **Si depositano:**

*ALL.1 Domanda di inserimento istanze on line ATA 2021/2023;*

*ALL.2 Foglio di congedo illimitato;*

*ALL.2 Diploma di maturità professionale;*





## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

*ALL.3 Scheda di valutazione titoli;*

*ALL.4 Decreto Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia Triennio di validità;*

*ALL.5 Tabella di valutazione dei titoli.*

*ALL.6 AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE.*

*ALL.7 AUTOCERTIFICAZIONE NESSN SERVIZIO.*

*ALL.8 CODICE FISCALE.*

*ALL. 9 CARTA DI IDENTITA'*

*ALL. 10 D.M. 50-21 GRADUATORIE ATA.*

*ALL. 11 GIURISPRUDENZA RICHIAMATA.*

*ALL. 12 GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.*

*ALL.13 GRADUATORIA ASSISTENTE TECNICO.*

*ALL. 14 GRADUATORIA COLLABORATORE SCOLASTICO.*

*ALL. 15 PROCURA AD LITEM.*

*Salvis iuribus*

*Avellino, li 30 marzo 2022*

**Avv. Walter Miceli**

**Avv. Fabio Ganci**

**Avv. Giovanni Rinaldi**

**Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO**

\*\*\*\*\*

Depositato telematicamente, al ricorso proposto veniva assegnato, quale numero di ruolo generale il 1944/2022 R.G.LAV. e designato, quale G.D.L., la Dott.ssa Marina Campidoglio che, giusta decreto n.° 8626/2022 del



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

05/05/2022, fissava l'udienza di comparizione delle parti, ai fini della decisione sulla domanda cautelare proposta, per il giorno 09/06/2022 onerando parte istante di procedere alla notificazione del ricorso, in uno al relativo decreto, alle parti resistenti entro il termine di giorni 15 rispetto alla fissata udienza e disponendo altresì, sempre a carico di parte ricorrente, di procedere alla notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito di parte convenuta.

In ottemperanza al decreto suddetto, l'istante procedeva alla notificazione nel rispetto delle prescritte modalità.

Ritualmente evocate in giudizio, le parti resistenti restavano contumaci, sicchè, all'esito dell'udienza del 09/06/2022, trattata in forma cartolare come da disposizione di cui al suddetto decreto, il GDL si riservava.

In data 15/06/2022 perveniva a mezzo pec comunicazione della cancelleria del Tribunale di Benevento in virtù della quale veniva comunicato dall'On.le Giudicante, all'esito della riserva sciolta, il provvedimento che cristallizzava l'incompetenza per territorio del Foro di Benevento individuando al contempo, quale, Tribunale territorialmente competente, il Foro di BOLOGNA.

Ragion per cui, stante il tenore del provvedimento giudiziario reso l'istante, con il presente atto,

**INTENDE RIASSUMERE, COME IN EFFETTI RIASSUME AD OGNI  
EFFETTO DI LEGGE, IL PROCEDIMENTO DE QUO AL CONTEMPO  
REITERANDO LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE ESPOSTE NELLA  
PARTE NARRATIVA DEL PRESENTE ATTO ALLE QUALI  
INTEGRALMENTE SI RIPORTA RITENENDOLE PER RIPETUTE E  
TRASCritte ANCHE AI FINI DEL PRESENTE GIUDIZIO E  
RASSEGnANDO, ALL'UOPO, NUOVAMENTE, LE SEGUENTI  
CONCLUSIONI PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA DI CODESTA  
AUTORITA' GIUDIZIARIA:**



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

### **IN RITO: ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti avvocati, considerato il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto, quindi, che l'elevato numero dei suddetti determina la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso che risulterebbe oltremodo pregiudizievole e costoso per il ricorrente, al fine, dunque, di provvedere, alla notifica del ricorso de quo **in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante anche l'orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessaria la chiamata in contraddittorio,** formulano espressa

### **ISTANZA**

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento della Graduatoria ove è inserito il ricorrente

### **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente**



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

**ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione**  
**(<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>),** **essendo**  
**materialmente impossibile effettuare la notifica secondo i modi**  
**tradizionali.**

**Per questi motivi,**

### **SI CHIEDE**

Che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto anche con le modalità di cui innanzi,

### **In via cautelare**

Voglia adottare ogni atto che ritenga più opportuno per tutelare in via cautelare gli interessi del ricorrente.

### **Nel merito**

- 1. Condannare** l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella Graduatoria ATA nei relativi profili del Paolozza;
- 2. Ordinare** all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Paolozza se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

per il triennio 2021-2024.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002**

**Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO dichiara che il valore della presente controversia è illimitato ma ricorrono, come da documentazione che si produce, le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.**

### **DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI**

**Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il difensore di fiducia del ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al seguente indirizzo:**

**PEC:**

**graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it-  
tel.:0825/24317; fax n. 0825/460933.**

### **Si depositano:**

ALL.1 Domanda di inserimento istanze on line ATA 2021/2023;

ALL.2 Foglio di congedo illimitato;

ALL.2 Diploma di maturità professionale;

ALL.3 Scheda di valutazione titoli;



## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

ALL.4 Decreto Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia  
Triennio di validità;

ALL.5 Tabella di valutazione dei titoli.

ALL.6 AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE.

ALL.7 AUTOCERTIFICAZIONE NESSN SERVIZIO.

ALL.8 CODICE FISCALE.

ALL. 9 CARTA DI IDENTITA'

ALL. 10 D.M. 50-21 GRADUATORIE ATA.

ALL. 11 GIURISPRUDENZA RICHIAMATA.

ALL. 12 GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

ALL.13 GRADUATORIA ASSISTENTE TECNICO.

ALL. 14 GRADUATORIA COLLABORATORE SCOLASTICO.

ALL. 15 DECRETO FISSAZIONE UDIENZA TRIB BN

ALL. 16 PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO INCOMPETENZA PER  
TERRITORIO.

ALL. 17 PEC TRIB BN CON ANNESSO PROVVEDIMENTO.

ALL. 18 RICORSO TRIB BN.

ALL. 19 PROCURA AD LITEM.

*Salvis iuribus*





## STUDIO LEGALE

*Avv. Fabio GANCI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Walter MICELI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Giovanni RINALDI, Via Roma n.°48 - Monreale (PA)*

*Avv. Graziella A. PETROZZIELLO, Via Roma n.°22 - Avellino*

Avellino, li 16 GIUGNO 2022.

***Avv. Walter Miceli***

***Avv. Fabio Ganci***

***Avv. Giovanni Rinaldi***

***Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO***

